



ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO "D.L. BIANCO"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 7 del 26 marzo 2021

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Comune di Cuneo per la gestione del Centro di Documentazione Territoriale 01/01/2021 – 31/12/2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore sedici e quarantacinque, in modalità "da remoto", si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:

Componente	Carica	Presenza (SI/NO)
SOAVE Sergio	PRESIDENTE	SI
MUSSO Tito	CONSIGLIERE	SI
OLIVERO Silvia	CONSIGLIERE	SI
PASQUERO Francesca	CONSIGLIERE	SI
SALZOTTI Tommaso	CONSIGLIERE	SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio dott. Osvaldo Milanese.

Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, sul quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione

Premesso che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 06/02/2019, era stata approvata la convenzione con il Comune di Cuneo per la gestione del Centro di Documentazione Territoriale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020;

Dato atto che tale convenzione risulta attiva da diverso tempo, al fine di regolare i rapporti reciproci con l'Ente proprietario dei locali presso cui ha sede l'Istituto;

Visto il contenuto del testo della convenzione stessa allegata al presente atto;

Ritenuto di provvedere formalmente all'approvazione di tale convenzione relativa al periodo 2021 - 2023, che comporta una spesa pari a € 18.000,00 annui a carico dell'Istituto;

Visti gli artt. l'art. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell'Istituto;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023, la gestione finanziaria prosegue in esercizio provvisorio con i limiti di spesa stabiliti dal punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria approvato con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le modalità dell'esercizio provvisorio;

Rilevato che il D.M. 13 gennaio 2021 (pubbl. su GU Serie Generale n. 13 del 18/01/2021) dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, e che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue in esercizio provvisorio ex art. 163 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., con i limiti da esso indicati ed in particolare:

- *Art. 163 c. 3: Nel corso dell'esercizio provvisorio ... gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.*

- *Art. 163 c. 5: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti per ciascun programma, le spese di cui al c. 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*

- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023 in corso di predisposizione;

Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio di cui le stesse sono eseguibili;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile formulati dal Segretario amministrativo ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000.

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

Delibera

1. di approvare, per i motivi e nella forma di cui in premessa, la convenzione tra l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo ed il Comune di Cuneo per la gestione del Centro di documentazione Territoriale relativa al periodo 01.01.2021/31.12.2023.
2. Di dare atto che il testo risulta annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di assumere a carico del bilancio dell'Istituto la spesa complessiva annuale pari a € 18.000,00 con imputazione della spesa al Capitolo 68 «Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione C.D.T» del bilancio 2021-2023, in corso di formazione, dando atto che la liquidazione della stessa avverrà in due rate semestrali posticipate, dietro presentazione di apposita richiesta da parte del Comune di Cuneo.
4. Di dare atto che la somma dovuta trova la seguente imputazione:

€ 9.000,00 (acconto 2021) – su:

*Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68
"Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione CDT" - U.
01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2021 – 2023 (esigibilità 2021)*

€ 9.000,00 (saldo 2021) – su:

*Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68
"Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione CDT" - U.
01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2021 – 2023 (esigibilità 2022)*

€ 9.000,00 (acconto 2022) – su:

*Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68
"Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione CDT" - U.
01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2021 – 2023 (esigibilità 2022)*

€ 9.000,00 (saldo 2022) – su:

*Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68
"Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione CDT" - U.
01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2021 – 2023 (esigibilità 2023)*

€ 9.000,00 (acconto 2023) – su:

*Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68
"Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione CDT" - U.
01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2021 – 2023 (esigibilità 2023)*

€ 9.000,00 (saldo 2023) – su analogo capitolo di spesa con imputazione di spesa successiva all'approvazione del bilancio

5. Di nominare responsabile del procedimento il signor Osvaldo Milaneseo — segretario amministrativo dell'Istituto.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Soave

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico dell'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 04/05/2021 al 18/05/2021.

Cuneo, lì 18/05/2021

IL SEGRETARIO

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **_imm. eseguibile_** ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.*

IL SEGRETARIO

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CUNEO E L'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE

Premesso che

- in data 11.11.2002, il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte si impegnavano a collaborare per la realizzazione di un Centro di Documentazione Territoriale, destinato ad ospitare anche la sede dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo. Nello stesso tempo definivano le relative quote di finanziamento dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile denominato "ex Catasto terreni";
- al Comune di Cuneo veniva affidato il compito di stazione appaltante dei lavori;
- il progetto concordato prevedeva la confluenza nell'istituendo Centro di Documentazione Territoriale di fondi bibliografici ed archivistici di pertinenza degli enti interessati, tra cui i seguenti, indicati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la Sezione storica dell'Archivio del Comune;
 - b) il fondo storico (volumi editi prima del 1803) della Biblioteca civica;
 - c) la raccolta di periodici (emeroteca) appartenente alla stessa Biblioteca;
 - d) i fondi bibliografici, emerografici, archivistici e documentali dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo;
- successive intese, scaturenti dalla presa di coscienza di una disponibilità reale di spazi di immagazzinamento assai inferiore a quella ipotizzata in sede di progetto iniziale e dalla richiesta della Provincia di Cuneo di poter comunque trasferire nei nuovi locali l'intero complesso di uffici e materiali dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, hanno portato ad una revisione del progetto;
- il progetto, dopo successive modifiche e il trasferimento delle collezioni afferenti alla Biblioteca Civica presso palazzo Santa Croce, ad oggi prevede che nel Centro di Documentazione Territoriale trovino ospitalità:
 - a) l'intera Sezione storica dell'Archivio del Comune di Cuneo;
 - b) i fondi bibliografici, emerografici, archivistici e documentali dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo;
 - c) gli uffici dello stesso Istituto;
 - d) gli uffici comunali del settore tributi.
- nel Centro di Documentazione Territoriale confluiscono operativamente persone a vario titolo operanti per conto del Comune di Cuneo e dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo;
- il servizio che riveste aspetti culturali, rivolto al pubblico, sarà operato in comune dai due enti sulla base di una regolamentazione concordata;

Vista la nota prot. 453/1 del 3 luglio 2013 con la quale la Presidente della Provincia di Cuneo ha comunicato al Direttore dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo che "[...] a partire dal 1° luglio 2013 non saranno più erogate le somme relative alle 1) spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria dell'immobile; 2) spese

per il personale addetto al servizio al pubblico". Nella medesima nota segnala inoltre che *"si procederà, in seguito, all'inoltro di idonea proposta di modifica alla Convenzione sottoscritta in data 28/09/2011"*.

Vista la Deliberazione n. 234 del 3 settembre 2018;

Rilevato che occorre procedere:

- alla definizione dell'insieme dei rapporti tra il Comune di Cuneo e l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo per quanto concerne la gestione dei servizi erogati presso il Centro di Documentazione Territoriale;
- alla concessione in uso gratuito dei locali ubicati al piano primo e al secondo piano interrato del fabbricato di proprietà comunale sito in largo G. Barale n. 11, distinto al N.C.E.U al Foglio 90 Mappale 413 Subalterno 9/parte e meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato A], da destinare a sede dello stesso Istituto;

Pertanto,

tra il Comune di Cuneo, rappresentato dal Sindaco Federico Borgna a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 18 marzo 2020 e da quanto indicato al punto 11 della Convenzione *"Le parti, d'intesa tra di loro, si riservano la facoltà di procedere al rinnovo della convenzione per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente"*;

e

l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, rappresentato dal Presidente Sergio Soave a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;

per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 si conviene e si stipula quanto segue:

1. Gli enti contraenti si impegnano a collaborare, secondo le norme stabilite con la presente convenzione ed i suoi allegati, per gestire i servizi culturali erogati presso il Centro di Documentazione Territoriale (di seguito indicato con l'acronimo CDT), avente sede nell'immobile di proprietà del Comune di Cuneo sito in Cuneo, largo G. Barale.
2. Attraverso gli enti che lo costituiscono, il CDT ha come finalità i seguenti servizi culturali: la conservazione, l'inventariazione, la catalogazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di fondi archivistici e bibliografici in ogni modo interessanti la storia locale in ogni suo aspetto, la collaborazione alla creazione e realizzazione di eventi indirizzati a mantenere viva la memoria storica del e nel territorio cuneese.
3. Il CDT, nel perseguimento delle proprie finalità, collabora con altre istituzioni similari (biblioteche, archivi, centri di documentazione, musei) presenti sul territorio nazionale.
4. Nei locali del CDT è ospitata la sede dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo.
5. Il patrimonio bibliografico e documentario presente nel CDT si accresce mediante gli acquisti diretti e altre diverse forme di acquisizione operate dagli enti contraenti.

6. La custodia e la corretta gestione dei materiali bibliografici ed archivistici rimane in carico all'ente proprietario. Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e di quanto stabilito dal regolamento allegato, gli enti contraenti gestiscono in modo integrato i diversi materiali ai fini della loro fruizione unitaria da parte del pubblico. Pertanto, il patrimonio bibliografico ed archivistico custodito nel CDT è disponibile alla consultazione e, ove ciò sia ammesso, al prestito a prescindere dalla sua pertinenza patrimoniale.
7. Alla cura del materiale di proprietà di ciascuno degli enti contraenti, nonché alla prestazione di servizi specialistici al pubblico (consultazione del materiale raro, consultazione degli archivi e consulenze bibliografiche di particolare complessità) provvede personale dipendente dagli enti direttamente interessati, o comunque da essi specificamente incaricato.
8. Tutte le attività connesse alla gestione ordinaria del CDT sono di competenza del Comune di Cuneo, che provvede alle stesse all'interno delle proprie previsioni di bilancio.
9. La gestione dell'immobile è di competenza del Comune di Cuneo. L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo contribuisce alle spese di gestione dell'immobile nella misura e con le modalità definite nell'intesa allegata alla presente convenzione.
10. Gli incassi da prestazioni fornite dal CDT, per quanto attiene all'archivio storico, sono di competenza del Comune di Cuneo.
11. Le parti, d'intesa tra di loro, si riservano la facoltà di procedere al rinnovo della convenzione per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.
12. Gli allegati alla presente convenzione [a) ripartizione degli oneri di gestione; b) regolamento di funzionamento] sono modificabili con concordanti deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Comune di Cuneo
Federico Borgna

Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea in provincia di Cuneo
Sergio Soave

Allegato A

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE

Ripartizione degli oneri di gestione

1. Le parti contraenti prendono atto della ripartizione degli spazi interni del Centro di Documentazione Territoriale così come descritta dalla planimetria allegata.
2. Per l'utilizzo dei locali e dei relativi servizi e forniture l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo corrisponde al Comune di Cuneo un importo annuo forfettario pari a Euro 18.000,00 da riconoscere, previa richiesta del Comune, in due rate semestrali posticipate di pari importo.
L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo mette inoltre a disposizione del Comune, nei termini e modi da concordare di volta in volta, il proprio personale a supporto del personale comunale di pari funzione. In particolare mette a disposizione il proprio personale con funzione di archivista nei periodi di prolungata assenza dal servizio dell'archivista comunale e nei casi di particolare complessità delle consultazioni
3. All'acquisto dei materiali di consumo occorrenti alla manutenzione dei fondi archivistici nonché al loro riordino, provvede l'ente proprietario della documentazione sottoposta a trattamento.
4. Gli introiti derivanti da riproduzioni del materiale archivistico o bibliografico, vengono effettuati dal Comune di Cuneo e dall'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, ciascuno per la parte corrispondente all'utilizzo del materiale di propria pertinenza.
5. L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo si impegna a corrispondere al Comune di Cuneo la quota delle spese di competenza, così come indicato al punto 2, nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - entro il 05 giugno, una rata pari al 50% di quanto dovuto;
 - entro il 05 dicembre, una ulteriore rata di pari importo a saldo.
6. Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, con preavviso di 1 anno (un anno), per necessità istituzionali e di pubblico interesse, oltreché in caso di ristrutturazione dell'immobile. Analogamente l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, può recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 1 anno (un anno).
7. Il concedente dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'art. 32-quater del codice penale.
8. L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

- 9.** L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo elegge domicilio in Cuneo, largo G. Barale n.1 e presso tale domicilio la civica Amministrazione potrà effettuare le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente concessione
- 10.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente legislazione in materia di concessioni in uso

Allegato B

Regolamento di funzionamento

Articolo 1- Ambito di interesse

Ad esecuzione di quanto convenuto tra il Comune di Cuneo e l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo ai fini dell'istituzione e della gestione in Cuneo di un Centro di Documentazione Territoriale (d'ora innanzi denominato CDT), il presente regolamento detta norme in ordine al funzionamento del servizio dello stesso CDT rivolto al pubblico.

Articolo 2 - Utenti

I servizi del CDT sono aperti a quanti ne fanno richiesta, con le limitazioni e specificazioni contenute negli articoli che seguono.

Articolo 3 - Servizi

I servizi che il CDT eroga sono, in via indicativa, i seguenti:

1. assistenza nella ricerca;
2. consultazione del materiale bibliografico;
3. consultazione del materiale raro e di pregio;
4. prestito del materiale bibliografico;
5. assistenza alla consultazione degli inventari archivistici;
6. consultazione del materiale documentario;
7. riproduzione del materiale;

È cura del CDT fornire a tutti gli utenti le informazioni necessarie per usufruire nel modo migliore dei servizi offerti.

Articolo 4 - Servizi a pagamento

I servizi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa sono i seguenti:

- a) riproduzione di documenti (fatta eccezione per la riproduzione fotografica effettuata dagli utenti con mezzi propri);
- b) stampa delle pagine di catalogo.

Articolo 5 - Utilizzo del computer portatile

Per l'alimentazione del proprio computer portatile, gli utenti possono avvalersi delle prese elettriche predisposte negli ambienti destinati alla consultazione.

Articolo 7 - Consultazione del materiale raro e di pregio (archivio storico comunale)

La consultazione di materiale bibliografico antico, manoscritto, raro o di pregio è autorizzata, qualora le condizioni del documento lo consentano.

Il richiedente deve consegnare al personale un documento d'identità valido, i cui dati vengono riportati su un apposito registro.

Il materiale manoscritto, raro o di pregio, deve essere consultato adottando tutte le cautele necessarie per assicurarne la salvaguardia. La consultazione avviene in una apposita sala, sotto la

vigilanza del personale dell'Archivio Storico. In tale sala possono essere attivati sistemi di video-sorveglianza.

I documenti vengono dati in consultazione uno per volta, salvo motivate esigenze di studio.

Articolo 8 - **Accesso al materiale archivistico**

Nei limiti imposti dalle leggi, dal presente regolamento e dalle necessità preminenti di conservazione e tutela del materiale, la consultazione della documentazione archivistica conservata presso il CDT è consentita per scopi di ricerca storica, scientifica o statistica. Essa è libera e gratuita.

Sono ammesse alla consultazione le persone che siano in grado di documentare le proprie necessità di studio o di ricerca:

- a) cittadini italiani, dei Paesi aderenti all'Unione nonché dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- b) cittadini di Paesi extracomunitari che siano in possesso di una certificazione attestante la durata del permesso di soggiorno in Italia.

L'utente che desideri consultare documentazione d'archivio, nel presentare la sua richiesta, è tenuto a esibire un documento valido di identità personale ed a fornire tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, quali l'argomento della ricerca e le sue finalità specifiche. L'archivista ha la facoltà di richiedere, a integrazione della domanda, un progetto di ricerca scritto, comprensivo delle modalità di trattamento e diffusione dei dati eventualmente estratti dalle fonti di cui si chiede la consultazione.

Con la compilazione della domanda di accesso, l'utente si impegna ad accettare e rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dal Regolamento UE 2016/679, e dal provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14.3.2001 (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici) e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché a rispettare le norme contenute nel "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" di cui al D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, nonché a rispettare, nella consultazione di documenti concernenti dati personali, le norme dettate dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 41, artt. 122-127. Egli si rende altresì responsabile delle informazioni e dei dati tratti dai documenti consultati e del loro eventuale uso indebito o illecito.

Qualora, durante la consultazione, si dovessero svolgere delle operazioni di trattamento su dati personali, il CDT dovrà applicare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della "privacy by design" (art. 25 Reg. UE 2016/679) e della "privacy by default" e i requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

L'archivista responsabile o un suo delegato, valutata la legittimità e fondatezza delle ragioni e dei titoli di accesso alla documentazione dichiarati dal richiedente, nonché la natura, il contenuto e lo stato di conservazione dei documenti, autorizza la consultazione oppure, qualora sussistano specifiche motivazioni, la differisce o la nega.

Il differimento o la negazione alla consultazione devono essere sempre espressi con atto scritto e motivato, contro il quale è possibile opporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

La consultazione del materiale archivistico avviene in locali a ciò destinati, sotto la sorveglianza del personale incaricato. Prima di accedere alla sala di studio gli utenti sono tenuti a depositare borse, cartelle e altri contenitori. Possono essere attivati sistemi di video-sorveglianza. Al fine di impedire sottrazioni di documenti, il responsabile della sala di studio può disporre ispezioni e controlli dei materiali di cui lo studioso risulti in possesso.

Prima di lasciare la sala di studio, egli è tenuto a restituire tutte le unità archivistiche consegnategli.

Il richiedente è personalmente responsabile dei documenti che gli vengono forniti in consultazione. È tenuto a rispettarne l'ordine e l'integrità; l'eventuale pregresso disordine deve essere segnalato al personale di sala.

È vietato usare penne ad inchiostro liquido, prendere note appoggiandosi ai documenti, apporre segni o numerazioni sulle carte. Ogni negligenza contraria ai principi di buona conservazione dei documenti potrà comportare l'espulsione dalla sala di studio e, nei casi più gravi, la denuncia all'autorità giudiziaria.

Nel caso esista copia digitalizzata del documento richiesto, questo viene consultato direttamente a terminale. L'originale cartaceo non viene dato in consultazione, se non per particolari e motivate ragioni di studio.

Articolo 9 - Limitazioni alla consultabilità del materiale archivistico

Può essere legittimamente differita o negata la consultazione di materiale archivistico nel caso in cui siano presenti una o più delle suddette condizioni:

- a) documenti in precario stato di conservazione, qualora il maneggio o la consultazione possano peggiorare tale stato o accelerarne il degrado;
- b) documenti sottoposti a procedure di schedatura, riordino o inventariazione non ancora concluse, qualora il maneggio o spostamento possano compromettere tali procedure;
- c) documenti coperti da segreto di Stato o sottoposti a particolari vincoli di segretezza o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, fino alla data in cui tali vincoli e divieti decadono;
- d) documenti contenenti dati sensibili, nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data di produzione (settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare).

Ai limiti alla consultabilità sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati presso l'Archivio generale del Comune di Cuneo o presso l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, come pure gli archivi donati, venduti, lasciati in eredità o legato ai medesimi enti. In questi casi, deve essere rispettato l'eventuale vincolo di non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. Essa è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

In deroga ai suddetti limiti alla consultazione, il Ministero dell'Interno, previo parere della Soprintendenza archivistica competente e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso lo stesso Ministero, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati. Tali documenti conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

La violazione delle norme sulla tutela dei dati sensibili e personali e ogni uso improprio o illecito dei dati desunti dai documenti può comportare l'esclusione da ogni altra consultazione.

Articolo 10 - Prestito del materiale archivistico

Di norma i documenti d'archivio non sono concessi in prestito e non possono essere asportati dalla sede del CDT.

In casi rari ed eccezionali, i responsabili degli archivi possono concedere il prestito temporaneo di alcuni documenti per mostre o esposizioni, esclusivamente ad enti ed istituzioni culturali che garantiscano l'autorevolezza e la serietà scientifica dell'iniziativa e si sottopongano al rispetto delle norme di tutela e di sicurezza (ivi compresa la copertura assicurativa) di volta in volta prescritte al fine della migliore conservazione degli oggetti.

Per il prestito è comunque necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza archivistica.

Articolo 11 - Riproduzione di materiale archivistico

Qualunque riproduzione di documenti archivistici deve essere sempre previamente autorizzata.

L'autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta dell'interessato, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici ai quali il documento sia sottoposto.

I documenti possono essere riprodotti tramite fotocopia, microfilm o fotografia; è inoltre possibile effettuare riproduzioni digitali tramite scanner o fotocamera.

È cura del responsabile, dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consenta, stabilire il tipo di riproduzione adatto al materiale specifico e controllare che l'intero procedimento sia attuato con le dovute cautele, onde evitare deterioramenti.

Il lavoro di riproduzione è svolto da personale del CDT. Personale appositamente delegato può autorizzare la riproduzione fotografica con mezzi propri dell'utente, purché questi si attenga alle procedure tecniche prescritte al momento dell'autorizzazione.

La riproduzione (fatta eccezione per la riproduzione fotografica effettuata dagli utenti con mezzi propri) comporta il pagamento di spese e diritti nella misura stabilita dal Comune di Cuneo.

Articolo 12 - Pubblicazione di materiale archivistico

Lo studioso che utilizzi dati o immagini tratti da materiale archivistico conservato dal CDT è tenuto a consegnare copia dell'eventuale pubblicazione o tesi di laurea.

Articolo 13 - Sala polivalente multimediale

La sala polivalente multimediale (d'ora in avanti sala) ospita in via assolutamente prioritaria le attività didattiche e divulgative promosse dagli enti costituenti il CDT.

In caso di accertata disponibilità, la sala, su richiesta, può essere concessa per conferenze, convegni, congressi, concerti e proiezioni organizzati da soggetti terzi.

In questi casi, la concessione è subordinata alle procedure ed alle tariffe stabilite dal Comune di Cuneo.

In ogni caso, sulla base di quanto previsto dal piano di emergenza coordinato in caso di incendio, ogni utilizzo della sala può avvenire soltanto in presenza di minimo due persone addette all'antincendio (con certificato/attestato di avvenuto svolgimento di specifico corso per rischio medio) e al primo soccorso (con certificato/attestato di avvenuto svolgimento di specifico corso per rischio medio). Il rispetto di tale obbligo va verificato al momento della concessione della sala.

La capienza della sala è tassativamente di 99 persone massimo (compresi il pubblico, i conferenzieri, gli addetti e ogni altra figura presente di qualsiasi grado e ruolo) per qualsiasi manifestazione venga svolta. In occasione di manifestazioni diverse dalla conferenza, o assimilabili ad essa, per il cui svolgimento vengano rimosse e/o spostati gli arredi presenti (le sedie e i tavoli) rispetto alla normale disposizione dovranno comunque essere garantite le vie di accesso e di esodo e l'accesso ai servizi igienici.

È posta in capo all'Istituto Storico della Resistenza la richiesta agli uffici competenti del Comune e la gestione dei beni di consumo necessari per il funzionamento della sala ivi compresi i servizi igienici.